

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

**REGOLAMENTO E PROCEDURE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 27 gennaio 2025

ART. 1 – PREMESSE

Parchi Val di Cornia S.p.A. (di seguito “Società”), nell’affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme del Dlgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici, e relativi atti attuativi.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione da parte della Società, è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società e costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa.

In ogni caso, l’attività della Società, finalizzata all’affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento, è ispirata ai principi comunitari nonché, in particolare, ai principi di cui agli artt. da 1 a 12 del Dlgs. n. 36/2023.

Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, nelle more dell’approvazione di eventuali modifiche.

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi Iva esclusa.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEGLI ACQUISTI

Il presente regolamento si applica a tutti gli acquisti sotto soglia comunitaria effettuati dalla Società in virtù di contratti di servizio, comprendendo anche gli acquisti relativi al funzionamento della Società, o altre forme che autorizzino la committenza ausiliaria.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

La Società applica l’art. 37 del D.lgs. 36/2023 al fine di procedere alla programmazione dei propri acquisti, fatti salvi i casi in cui la fase di programmazione cada obbligatoriamente sugli Enti soci.

La programmazione viene predisposta e approvata entro e non oltre la data prevista per l’approvazione degli strumenti contabili previsionali della Società, e deve essere coerente e aderente ai medesimi.

La Società, sulla base delle informazioni pervenute in ordine agli acquisti programmati e da programmare, procede a redigere gli schemi tipo della programmazione secondo i modelli individuati dall’Allegato I.5. al D.lgs. 36/2023 che, una volta approvati, dovranno essere pubblicati nelle forme di legge.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica da parte del RPCT della pubblicazione tempestiva dei documenti di programmazione sul sito istituzionale;**
- **Verifica da parte della Direzione sulla coerenza della programmazione rispetto all’attività contrattuale.**

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Ai fini dell’individuazione della procedura di acquisto da utilizzare nel caso concreto è necessario stabilire se si tratti di un appalto di forniture e/o servizi ovvero di un appalto di lavori.

La decisione di contrarre è necessaria solo per gli acquisti di qualsiasi tipologia non affidati in via diretta, di importo inferiore alla soglia comunitaria; per questi ultimi, essa viene sostituita dalla determina di affidamento, purché quest’ultima ne rechi il contenuto (e in particolare l’indicazione della copertura finanziaria dell’acquisto).

Di seguito si individuano le modalità di acquisto per le diverse tipologie di contratti da affidare. Gli importi indicati sono da considerarsi al netto dell'Iva.

A) Servizi e forniture

Fatte salve le altre procedure di legge e fermo in ogni caso l'obbligo di svolgimento delle procedure di gara in forma telematica, per gli acquisti di servizi e forniture che non siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici:

1. se il valore del contratto è pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 36/2023 deve essere esperita una procedura ordinaria, applicando le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
2. se il valore del contratto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 36/2023, di norma:

2.1. Si può procedere all'affidamento secondo una delle seguenti modalità:

- mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, mediante negoziazione telematica, se il valore del contratto è pari o superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore alla soglia comunitaria (valido per tutte le tipologie di acquisto);
- mediante affidamento diretto adeguatamente motivato previa comparazione delle offerte di almeno due operatori economici, laddove esistenti, se il valore del contratto è inferiore alla soglia dell'affidamento diretto (e quindi con *confronto concorrenziale informale*) (valido per tutte le tipologie di acquisto);
- mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, anche senza previa comparazione di preventivi, se il valore del contratto è inferiore o pari ad € 40.000,00 (valido per tutte le tipologie di acquisto).

Resta inteso che:

- può essere esperita procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici anche per importi inferiori alla soglia dell'affidamento diretto, previa adeguata motivazione;
- può essere esperito confronto concorrenziale informale anche per importi inferiori ad € 40.000,00;
- può derogarsi a quanto sopra nei casi in cui il servizio o fornitura rivesta caratteristiche di urgenza o infungibilità, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. 36/2023; in quest'ultimo caso, la determina a contrarre dà puntualmente atto dei motivi di unicità o infungibilità del fornitore. Tale casistica ricomprende, in particolare, anche i servizi di natura intellettuale e professionale, e, in generale, non ricomprende le prestazioni caratterizzate da bassa o scarsa infungibilità del fornitore.

In caso di procedura comparativa/confronto concorrenziale informale, il miglior offerente viene di norma selezionato in base al prezzo più basso, salvo i casi di cui all'art. 108, co. 2 d.lgs. 36/2023 o salvo che la Società ritenga di privilegiare l'aspetto tecnico/qualitativo a quello economico; in tal caso, si procede o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure indicando i criteri tecnico/qualitativi che saranno valutati, unitamente al prezzo, al fine della selezione del migliore offerente.

In caso di scelta del criterio dell'OEPV, dovrà essere nominata apposita commissione, composta da 3 membri preferibilmente interni alla Società. ~~di norma e ove possibile diversi dal RUP.~~

In caso di indicazione dei criteri tecnico/qualitativi, la valutazione potrà essere eseguita dal solo RUP, che è tenuto a motivare in apposito verbale le ragioni della preferenza accordata all'offerta prescelta.

B) Lavori

Fatte salve le altre procedure di legge e fermo in ogni caso l'obbligo di svolgimento delle procedure di gara in forma telematica, per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, si può procedere secondo le seguenti modalità:

1. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 1.000.000,00, in alternativa alla procedura negoziata, può essere esperita una procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. D);
2. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, può essere esperita procedura ordinaria previa adeguata motivazione, o può essere esperita una procedura negoziata previo invito ad almeno cinque operatori.
3. se il valore del contratto è inferiore ad € 150.000,00, si procede con affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi di offerta (e quindi con *confronto concorrenziale informale*).
4. se il valore del contratto è pari o inferiore ad € 70.000,00, l'affidamento può avvenire a seguito di affidamento diretto, anche senza previa comparazione di due o più preventivi di offerta.

Le previsioni anzidette valgono per tutte le tipologie di acquisti.

Resta inteso che può derogarsi a quanto sopra nei casi in cui i lavori rivestano caratteristiche di urgenza o infungibilità, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. 36/2023; in quest'ultimo caso, la determina a contrarre dà puntualmente atto dei motivi di unicità o infungibilità del fornitore. Tale casistica non ricomprende i lavori caratterizzati da bassa o scarsa infungibilità del fornitore.

In caso di procedura comparativa/confronto concorrenziale informale, il miglior offerente viene di norma selezionato in base al prezzo più basso, salvo i casi di cui all'art. 108, co. 2 d.lgs. 36/2023 o salvo che la Società ritenga di privilegiare l'aspetto tecnico/qualitativo a quello economico; in tal caso, si procede o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure indicando i criteri tecnico/qualitativi che saranno valutati, unitamente al prezzo, al fine della selezione del migliore offerente.

In caso di scelta del criterio dell'OEPV, dovrà essere nominata apposita commissione, composta da 3 membri preferibilmente interni alla Società.

In caso di indicazione dei criteri tecnico/qualitativi, la valutazione potrà essere eseguita dal solo RUP, che è tenuto a motivare in apposito verbale le ragioni della preferenza accordata all'offerta prescelta.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale da parte del RPCT delle richieste di acquisto e delle procedure d'acquisto, a campione, in ordine a:**
 - a) Acquisti "sulla soglia" (inizialmente disposti per un importo, poi consuntivati per importo di soglia superiore);***
 - b) Modalità di selezione dei fornitori;***
 - c) principio di rotazione.***
- **Comunicazione da parte del RUP a ODV e RPCT acquisti ex art. 76 d.lgs. 36/2023.**

ART. 5 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al presente regolamento deve essere nominato un Responsabile unico di progetto.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché, ove previsto nell'atto di nomina, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

La Società nominerà un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'esecuzione del contratto laddove tale funzione non sia assegnata o non sia assegnabile al Responsabile del Progetto, nonché nei casi previsti nell'Allegato I.2. e II.14. D.lgs. 36/2023.

I RUP e i DL/DEC sono individuati, di norma, nel personale interno della Società; in caso di acclarata assenza di idonee professionalità interne, potrà procedersi all'affidamento di apposito incarico esterno solo con riferimento alla posizione di DL/DEC, mentre il RUP dovrà in ogni caso essere individuato internamente salva la possibilità di affidare apposito incarico, su proposta del RUP stesso, di supporto a quest'ultimo.

Può essere nominato RUP qualsiasi dipendente che possieda le caratteristiche professionali e culturali richieste dall'Allegato I.2. al D.lgs. 36/2023; non può essere nominato RUP:

- Il RPCT;
- Collaboratori a progetto, o parasubordinati, o assunti con forme di lavoro diverse da quella subordinata;
- Apprendisti, stagisti, neoassunti (per un periodo di almeno 2 anni);
- Distaccati/comandati da altre Società o Enti.

Non può essere nominato RUP, DL o DEC, né far parte di Commissioni giudicatrici, il dipendente che si trovi nelle seguenti condizioni:

- Condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
- In conflitto di interesse con qualsiasi partecipante alla gara o con il diretto affidatario della commessa.

Ogni aspetto relativo ai profili indennitari e assicurativi delle funzioni tecniche sopra indicate è rimesso ad appositi atti interni (regolamenti etc.).

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle dichiarazioni di assenza di condanne e conflitti di interesse da parte dei RUP nominati;**
- **Comunicazione annuale a ODV e RPCT dei soggetti con ruolo di RUP/DL/DEC.**

ART. 6 – PRINCIPI APPLICABILI AGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

Si applicano i principi di cui agli artt. 1-12 del Dlgs. n. 36/2023.

La Società si impegna altresì a dare attuazione al principio di rotazione, ferma la possibilità, da motivare adeguatamente nella determina a contrarre e/o negli atti di gara, di consentire la partecipazione alla procedura negoziata o al confronto concorrenziale informale, dell'aggiudicatario o affidatario uscente del lavoro, servizio o fornitura e/o del candidato invitato alla precedente procedura e non aggiudicatario/affidatario.

Tenuto conto che il principio di rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, la Società procederà ad individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate – laddove previste – o a cui richiedere i preventivi di offerta da comparare:

- attraverso l'albo fornitori, con apposita motivazione in caso di reinvito o re-affidamento al soggetto già invitato o già affidatario/aggiudicatario;
- attraverso apposite manifestazioni di interesse aperte, da espletarsi secondo le modalità indicate al successivo art. 13;

- mediante indagini informali di mercato (es. consultazioni di cataloghi MEPA, o consultazione della rete *internet*, etc.).

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate

Nel caso in cui si effettui l'acquisizione con procedura negoziata, si applica quanto previsto dall'art. 50 d.lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'aggiudicatario sarà individuato dal Responsabile del Progetto o da persona dallo stesso delegata, eventualmente con l'ausilio di ulteriori soggetti dell'Ente a supporto, o da un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal Rup. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Società nominerà una Commissione Giudicatrice.

I plichi, le buste contenenti la documentazione amministrativa e quelle contenenti le offerte sono aperti in seduta pubblica, salvo che in caso di gara telematica. Il luogo, il giorno e l'ora delle sedute pubbliche è pubblicato, almeno due giorni prima, sul profilo del committente.

La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale da parte del RPCT delle richieste di acquisto e delle procedure d'acquisto, a campione, in ordine a:**
 - a) Acquisti “sulla soglia” (inizialmente disposti per un importo, poi consuntivati per importo di soglia superiore);*
 - b) Modalità di selezione dei fornitori;*
 - c) principio di rotazione;*
 - d) presenza e forma di stipula dei contratti.*
- **Comunicazione da parte del RUP a ODV e RPCT acquisti ex art. 76 d.lgs. 36/2023;**
- **Verifica ODV/RPCT a campione dei “buoni d'ordine”.**

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE

Le modalità di svolgimento del confronto concorrenziale informale possono essere le seguenti:

- mediante pubblicazione di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, con invio dei preventivi da parte degli operatori economici interessati mediante posta certificata pec o tramite piattaforma telematica;
- mediante richiesta di preventivi a operatori economici iscritti all'Albo fornitori, se attivo per la categoria merceologica di riferimento, con risposta mediante posta certificata pec o posta mail ordinaria;
- mediante richiesta di preventivi a operatori economici individuati attraverso indagini informali di mercato (es. consultazioni di cataloghi MEPA, o consultazione della rete *internet*, etc.);
- mediante RDO svolta su MEPA o su altro sistema telematico di negoziazione, anche aperto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento.

Nell'ipotesi di scelta del contraente sulla base del solo miglior prezzo, l'affidatario sarà individuato dal RUP o da persona dallo stesso delegata, eventualmente con l'ausilio di ulteriori soggetti dell'Ente a supporto, o da un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal Rup. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Società nominerà una Commissione Giudicatrice. Nell'ipotesi di indicazione di criteri qualitativi che, unitamente al prezzo, guideranno la scelta del miglior offerente, si può

procedere a cura del solo RUP o di un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal RUP, con obbligo di redigere apposito verbale che riporti le ragioni della scelta del contraente. La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale da parte del RPCT delle richieste di acquisto e delle procedure d'acquisto, a campione, in ordine a:**
 - a) Acquisti “sulla soglia” (inizialmente disposti per un importo, poi consuntivati per importo di soglia superiore);*
 - b) Modalità di selezione dei fornitori;*
 - c) principio di rotazione;*
 - d) presenza e forma di stipula dei contratti.*
- **Comunicazione, da parte del RUP, a ODV e RPCT acquisti ex art. 76 d.lgs. 36/2023;**
- **Verifica ODV/RPCT a campione dei “buoni d'ordine”.**

ART. 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESECUTORE DETERMINATO SENZA LIMITI DI SOGLIA

L'affidamento diretto è consentito, ai sensi dell'art. 76 Dlgs. n. 36/2023, senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, o tale operatore sia infungibile per ragioni da individuarsi nella determina a contrarre.

In tal caso l'affidamento dovrà essere motivato in relazione ai casi tassativi che giustificano la deroga all'evidenza pubblica in apposito verbale redatto a cura del RUP e allegato alla determina di aggiudicazione.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale degli affidamenti ex art. 76 da parte del RPCT in ordine alla motivazione dell'affidamento.**
- **Comunicazione, da parte del RUP, a ODV e RPCT acquisti ex art. 76 d.lgs. 36/2023.**

ART. 10 – ADEGUATA MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI O PARI PER SERVIZI E FORNITURE AD € 40.000,00 E PER LAVORI AD € 70.000,00. FASCE ECONOMICHE DI AFFIDAMENTO.

In caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore o pari ad € 40.000,00 e di affidamenti di lavori di importo inferiore o pari ad € 70.000,00, la Società si riserva di procedere all'individuazione diretta dell'affidatario, anche al di fuori dei casi di cui all'art. 76 del Dlgs. n. 36/2023, previa motivazione in ordine alla congruità.

Sono individuate, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 36/2023, le seguenti fasce di importo:

- Sino a € 20.000,00;
- Da € 20.000,00 sino a € 40.000,00;
- Da € 40.000,00 a € 75.000,00;
- Da € 75.000 a € 150.000,00;
- Da € 150.000,00 sino alla soglia comunitaria.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale da parte del RPCT delle richieste di acquisto e delle procedure d'acquisto, a campione, in ordine a:**

a) Acquisti “sulla soglia” (inizialmente disposti per un importo, poi consuntivati per importo di soglia superiore);

ART. 11 – AFFIDAMENTO DI APPALTI ESCLUSI

L'affidamento di appalti esclusi è regolato dal d.lgs. n. 36/2023, ed avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 56 d.lgs. n. 36/2023.

La Società si riserva di svolgere le procedure di acquisizione di appalti esclusi richiamando di volta in volta le norme del presente regolamento e/o specifiche norme del Dlgs. n. 36/2023.

ART. 12 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In tutte le ipotesi in cui l'affidamento del contratto avvenga con affidamento diretto o previo invito a presentare offerta, gli operatori economici da invitare potranno essere scelti, nel rispetto del principio di rotazione, da un elenco degli operatori economici tenuto dalla Società (Albo Fornitori), ferma la possibilità di ricorrere ad operatori non iscritti qualora l'elenco non sia numericamente congruo.

La congruità numerica per ciascuna categoria merceologica è da intendersi presunta quando il numero di operatori economici iscritti è pari al doppio del previsto numero minimo di soggetti da interpellare per la specifica procedura prescelta. Ad esempio, in caso di procedura con consultazione di un minimo di 5 operatori economici, è da presumersi congruo l'albo fornitori che per la medesima categoria merceologica preveda un numero almeno pari a 10 di operatori economici iscritti.

L'Albo Fornitori della Società resta sempre aperto per l'iscrizione di ulteriori operatori economici. Di ciò è dato avviso sul sito istituzionale della Società, sezione “bandi di gara e contratti”, dove gli operatori economici potranno consultare anche le categorie merceologiche disponibili.

Non sono previsti requisiti speciali minimi richiesti per l'iscrizione, fatta salva l'iscrizione camerale (in caso di società) che riporti un oggetto sociale compatibile con la categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione: tutti gli operatori economici che richiedano l'iscrizione devono essere in possesso dei requisiti generali.

Costituisce causa di non iscrizione all'Albo:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- la falsa dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali;
- la mancata compatibilità fra l'oggetto sociale dell'operatore economico rispetto alla categoria merceologica per cui è richiesta l'iscrizione;
- la mancata tempestiva risposta a eventuali richieste di chiarimenti o controdeduzioni che si rendano necessari ai fini dell'iscrizione.
- Il mancato possesso di firma digitale e di indirizzo pec attivo.

Per le procedure che si svolgono su piattaforma telematica MEPA o altra piattaforma, la mancata abilitazione o iscrizione dell'operatore economico a tali piattaforme costituirà causa di legittimo non invito del fornitore.

La Società procede alle verifiche in ordine ai soggetti richiedenti e all'eventuale iscrizione, in caso di esito positivo, all'Albo Fornitori.

L'iscrizione all'albo fornitori ha durata triennale; non oltre tre mesi prima della scadenza del triennio, la Società procede a richiedere al fornitore una nuova dichiarazione in ordine al perdurante interesse all'iscrizione all'Albo, con obbligo di nuova dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione. In caso di mancata risposta nei termini assegnati, il fornitore viene cancellato dall'Albo.

Nel corso del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico ha l'obbligo tassativo, a pena di cancellazione dall'Albo, di comunicare eventuali novità o modifiche organizzative che interessino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione (es., nomina di nuovo Amministratore, e cessazione del precedente), entro e non oltre quindici giorni dalla modifica/novità.

Costituiscono causa di cancellazione del fornitore dall'Albo Fornitori:

- falsa dichiarazione in fase di gara o comunque in qualsiasi sede di verifica successiva dei requisiti;
- sopravvenuta causa di esclusione dalle procedure di gara, fatti salvi i requisiti per cui la legge prevede un intervento sostitutivo ad opera della stazione appaltante (es., correttezza contributiva e fiscale);
- mancato rinnovo nel termine della revisione triennale dell'iscrizione;
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- mancata presentazione di offerte o invio di preventivi a seguito di invito per cinque volte consecutive, o dieci volte totali nel triennio;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% del contratto affidato o applicazione di penali in almeno tre contratti affidati;
- in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

A seguito di cancellazione, la nuova iscrizione non può avvenire se non dopo almeno un anno dall'avvenuta comunicazione di cancellazione dall'albo.

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione, unito a criteri di valutazione, caso per caso, riguardanti l'entità del lavoro da effettuare, la capacità economica dell'impresa, quella professionale ed ogni altra valutazione che il RUP riterrà di dover effettuare a seconda del caso concreto. Di tali criteri dovrà darsi esplicita motivazione nella determina a contrarre o in altro atto della procedura.

Dall'iscrizione all'Albo non consegue un diritto soggettivo dell'impresa ad essere chiamata alle procedure concorrenziali ma esclusivamente un interesse ad essere valutata.

La Società procederà, di norma, a individuare i soggetti da invitare o da consultare mediante l'utilizzo dell'Albo Fornitori, ove istituito.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT dei dati relativi all'Albo Fornitori (numero di iscritti, pubblicazione nel sito dell'avviso di iscrizione, verifica dei requisiti nuovi iscritti, scadenze triennali);**
- **Comunicazione annuale a ODV e RPCT di cessazioni dall'Albo Fornitori.**

ART. 13 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La Società può procedere con manifestazione di interesse a:

- individuare i fornitori da invitare/consultare;
- individuare i fornitori cui affidare direttamente un lavoro/servizio/fornitura.

L'avviso di manifestazione di interesse deve indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, nonché le ulteriori informazioni utili alla partecipazione. Deve altresì indicare, ove la manifestazione non sia aperta a tutti i partecipanti, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e le modalità con cui saranno selezionate le manifestazioni di interesse pervenute. La Società, di norma, prevede manifestazioni di interesse aperte a tutti i partecipanti, senza alcun successivo filtro selettivo; ove quest'ultimo sia previsto, sarà adeguatamente motivato.

Il periodo di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse è, di norma, pari a 15 giorni naturali e consecutivi. Per motivate ragioni di urgenza, oppure in caso di contratti di importo inferiore alla soglia legale di affidamento diretto, la Società può ridurre tale termine, comunque mai inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

La selezione degli operatori da invitare alla procedura o da consultare avviene fra coloro che hanno dato riscontro all'avviso di manifestazione di interesse, che siano in possesso dei requisiti richiesti; di norma, la Società procederà a invitare alla successiva procedura tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse.

In caso di motivata limitazione del numero di invitati (ad es., ove il numero di manifestazioni di interesse sia tale da costituire un rilevante rallentamento dell'attività di acquisto: es., lavori pubblici), la manifestazione di interesse specifica il numero massimo di invitati.

In caso di numero sovrabbondante di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, la Società si riserva di procedere mediante:

- individuazione di una "doppia fascia" di requisiti (la più bassa ai fini dell'ammissione, la più alta ai fini della selezione);
- altro metodo rispettoso dei principi di concorrenza e parità di trattamento, ivi compreso il sorteggio.

Delle operazioni verrà redatto un verbale.

In caso di numero inferiore di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, la Società potrà prevedere di integrare il novero degli operatori stessi da invitare o consultare mediante selezione discrezionale di soggetti ulteriori operanti nel settore oggetto dell'affidamento, individuati mediante sommaria indagine di mercato.

Per affidamenti al di sotto della soglia legale dell'affidamento diretto, la manifestazione di interesse può contenere anche le condizioni di aggiudicazione (prezzo, qualità etc.) e potrà costituire la modalità mediante cui svolgere un confronto concorrenziale aperto fra tutti i soggetti che manifestino interesse. In tal caso, la manifestazione di interesse regola anche la documentazione ulteriore da inviare (di norma, tramite mail pec) al fine della scelta dell'affidatario. Sul punto, si richiama l'art. 8 che precede.

ART. 14 – VERIFICHE DEI REQUISITI

Ogni affidamento, anche sotto soglia, deve essere accompagnato da un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti di cui al DPR. n. 445/2000, secondo l'apposito modello predisposto dalla Società o tramite DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 ss. del Dlgs. n. 36/2023 e di carattere speciale, ove previsti.

La mancanza di tale autodichiarazione, che può essere resa anche mediante DGUE, non consente la stipula del contratto.

La Società procederà alla verifica delle autocertificazioni presentate in ciascun anno solare secondo le seguenti modalità:

- a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 40.000, la verifica avverrà semestralmente su un campione del 2% degli affidamenti disposti nel semestre di riferimento al di sotto di tale soglia; a tal fine, farà fede il numero di CIG acquisiti, in ordine cronologico;
- b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00, la verifica avverrà su tutti gli affidamenti.

La Società procederà ad effettuare la verifica sui requisiti generali e speciali degli affidatari, ove necessario, mediante il sistema FVOE.

La Società non può procedere all'affidamento senza che sia completata la fase di verifica dei requisiti, salvo ove ricorrano le condizioni per la consegna d'urgenza (per cui il RUP dovrà redigere apposito verbale di consegna d'urgenza che riporti le motivazioni puntuali dell'urgenza stessa) e fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale da parte del RPCT delle verifiche dei requisiti (a campione) e del rispetto del “campione” per le verifiche;**
- **Comunicazione a ODV e RPCT (annuale) dei candidati segnalati ad ANAC per falsa dichiarazione.**

ART. 15 – CAUZIONI

In caso di affidamento diretto, anche previo confronto informale tra preventivi, è di norma esclusa la richiesta di cauzioni (provvisorie e definitive).

ART. 16 –DECISIONE DI CONTRARRE

Tutti gli affidamenti, salvo quanto disposto di seguito, devono essere preceduti da apposita decisione di contrarre, che contenga:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'obiettivo e le motivazioni dell'affidamento;
- la copertura finanziaria e le modalità di finanziamento;
- l'importo;
- le modalità di selezione del contraente e il criterio di scelta o aggiudicazione;
- i requisiti generali e speciali richiesti;
- le clausole ritenute essenziali per la stipula del contratto.

Il procedimento di acquisto deve in ogni caso avere origine da una richiesta di acquisto, redatta dall'ufficio proponente l'acquisto e indirizzata al RUP di settore per via telematica (mail ordinaria).

Nella RDA dovranno essere, in ogni caso, esplicitate dai singoli uffici quantomeno:

- l'oggetto specifico dell'affidamento;
- l'obiettivo e le motivazioni dell'affidamento;
- ogni altra motivazione, anche di natura tecnica, ritenuta rilevante ai fini del processo di acquisto e/o che debba costituire clausola essenziale ai fini del contratto;
- la tipologia di acquisto e la motivazione della stessa.

L'ufficio proponente può, altresì, riportare nella RDA eventuali ragioni, se vi sono, di deroga al principio di rotazione, nonché eventuali ragioni, se vi sono, di eventuale infungibilità del fornitore o del bene/servizio/lavoro oggetto di acquisto, nonché eventuali ragioni, se vi sono, di urgenza dell'affidamento.

Ove la RDA pervenga priva di indicazione di taluni degli elementi indicati, il RUP di settore procede a rinviare all'Ufficio proponente la RDA al fine del suo completamento.

A seguito dell'approvazione della RDA da parte del RUP di settore, quest'ultimo procede alla predisposizione della decisione di contrarre, che viene rimessa all'approvazione dell'Amministratore. Viene in seguito pubblicata, per intero o per semplice riferimento di estremi o di protocollo, sul sito istituzionale, nella sottosezione *bandi di gara e contratti* della sezione *Società trasparente*.

Nel caso di affidamenti diretti la decisione di contrarre dovrà essere sostituita da un “atto unico” che contenga i requisiti di cui sopra: non viene meno, in ogni caso, l'obbligo per l'ufficio proponente l'acquisto di inoltrare apposita RDA al RUP di settore, contenente gli elementi sopra evidenziati, e la successiva approvazione della RDA da parte del RUP di settore.

Nei casi di “buono d'ordine”, la redazione dello stesso tiene luogo della decisione di contrarre e del successivo contratto; la procedura autorizzativa è la stessa rispetto a quella sin qui descritta.

Il RPCT può proporre, di concerto con i RUP di settore, le misure necessarie per eventuali aggregazioni di talune tipologie di acquisto.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle RDA in ordine a:**
 - a) Uffici richiedenti (a campione);*
 - b) approvazioni RUP (a campione);*
 - c) coerenza fra RDA e procedure d'acquisto (a campione);*

ART. 17 – ACQUISTI PER CASSA ECONOMALE

Il presente regolamento non trova applicazione per gli acquisti esclusi dal d.lgs. 36/2023, in quanto compiuti tramite cassa economale.

Tale modalità di acquisto è consentita esclusivamente e tassativamente per le seguenti categorie di prodotti/servizi:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- acquisti di servizi formativi a catalogo;
- acquisto di complementi di capi di vestiario ed accessori;
- addobbi, bandiere e gonfaloni;
- spese di rappresentanza e rimborsi ai componenti del CdA;
- spese diverse per il funzionamento del CdA;
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la Società non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite di cui al successivo comma.

Per tali acquisti, può essere utilizzata anche una modalità di pagamento non tracciabile (bancomat, carta di credito, etc.), con esclusione del contante, fermo l'obbligo di puntuale rendicontazione.

Il limite massimo per ciascun acquisto è fissato in € 200,00; il limite massimo mensile, per ciascun settore, è fissato in € 500,00.

I dipendenti autorizzati a far ricorso alle procedure di cui al presente articolo sono i seguenti: responsabili di area e coordinatori, oltre ad ogni altro dipendente espressamente autorizzato.

In occasione dell'effettuazione di ciascun acquisto, viene tempestivamente compilato il “modello di rendicontazione” che dà conto della spesa sostenuta, della motivazione, della destinazione dell'acquisto, e reca in allegato il giustificativo di spesa; tale modello dev'essere consegnato all'UA, che periodicamente (almeno mensilmente) procede a verificare i rendiconti; in caso di anomalie o difformità, l'UA ne dà immediata notizia all'Amministratore.

In caso di spesa non autorizzata o autorizzabile, o non giustificata, essa resterà in capo al dipendente che vi ha dato causa; fatte salve eventuali ulteriori conseguenze sotto il profilo disciplinare.

Sono esclusi dall'utilizzo della cassa economale gli acquisti che beneficiano di finanziamenti richiedenti specifica rendicontazione.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale rendiconti UA a cura del RPCT.**

ART. 18 – STIPULA DEI CONTRATTI

La Società di norma procederà a stipulare i contratti disciplinati dal presente Regolamento mediante scrittura privata.

Per importi inferiori alla soglia legale dell'affidamento diretto, il contratto è perfezionato di norma con apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei lavori, beni e servizi tenuto conto delle eventuali migliorie previste in sede di offerta, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 36/2023.

Per importi inferiori a € 5.000,00, l'affidamento e il successivo contratto possono essere effettuati a valersi su "buoni d'ordine", in forma semplificata: tale modalità di acquisto comporta che la compilazione del "buono" vale quale determina semplificata di affidamento, contenendone gli elementi essenziali, e, ove sottoscritta dal fornitore individuato, anche quale contratto/ordine.

I contratti sono conclusi, in ogni caso, con modalità elettronica: gli affidatari, pertanto, devono curare di essere in possesso, a tal fine, oltre che di un valido ed attivo indirizzo di posta elettronica certificata (pec), di un valido ed attivo kit di firma digitale.

ART. 19 – PAGAMENTI

Per quanto concerne l'esecuzione del contratto, si applicano le norme di legge.

Di norma, i pagamenti ai fornitori di servizi e forniture possono avvenire solo a seguito di rilascio di certificato di pagamento (CDP), redatto dal DEC (se nominato) o dal RUP, e da quest'ultimo comunque approvato, nel quale si dà conto dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte del servizio/fornitura o, in caso di rapporti di durata, della quota di servizio/fornitura sino a quel momento svolta.

A seguito dell'emissione del CDP e dell'approvazione da parte del RUP, viene dato tempestivo avviso al fornitore in ordine all'emissione della fattura.

La fattura viene liquidata entro un massimo di 60 giorni dalla sua emissione, previa acquisizione, da parte dell'UA, di DURC dell'operatore economico in corso di validità; per i pagamenti superiori a € 5.000,00, è prevista anche la consultazione del "servizio verifica inadempimenti" sul sito www.acquistinretepa.it.

In caso di riscontro negativo, la stazione appaltante procede con intervento sostitutivo nelle modalità di legge, dandone avviso al fornitore.

Ove si tratti di rapporti di durata, e i pagamenti siano quindi per prestazioni progressive, il fornitore dovrà emettere fattura per l'importo contrattuale progressivo pattuito detratto dello 0,5%. La trattenuta dello 0,5% va eseguita sull'importo netto della prestazione, senza considerare ulteriori oneri di legge (es. CAP, IVA etc.).

Le trattenute progressive dello 0,5% saranno liquidate solo con l'ultimo pagamento a saldo della prestazione.

Con riferimento ai lavori, si applica la disciplina dei pagamenti prevista dalla normativa generale.

Si applica, per il resto, l'art. 125 d.lgs. 36/2023.

Non sono consentiti in nessun caso pagamenti anticipati delle prestazioni, salvo la cd. "anticipazione del prezzo", ove dovuta.

Indicatori anticorruzione/231:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle corrispondenze fra CDP e pagamenti effettuati;**
- **Comunicazione annuale a ODV e RPCT di eventuali anticipazioni di pagamento.**

ART. 20 – NORME FINALI

Nessun affidamento può subire un artificioso frazionamento finalizzato a ricondurne l'esecuzione alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Per quanto qui non espressamente richiamato, vale il richiamo integrale di cui all'art. 1 alle norme regolatorie della materia dei pubblici affidamenti.